

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO (CQAP)

Approvate con determinazione Area Tecnica n. 134 del 08/06/2023

Art. 1. Definizione e compiti

1. La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio è l'organo consultivo del Servizio Unico Associato cui spetta la formulazione di pareri, obbligatori e non vincolanti, ai fini del rilascio dei provvedimenti abilitativi in materia di beni paesaggistici, di qualità urbana, di interventi riguardanti edifici di valore storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale, nonché ai fini della determinazione dell'esistenza di danno ambientale nei casi di procedimenti di sanatoria in zone soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 Parte III Titolo 1° (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Nel presente Regolamento, essa è indicata, in via breve, CQAP (Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio).
2. La Commissione opera ai sensi dell'art. 6 L.R. 30 luglio 2013, n. 15 e pertanto si esprime:
 - a) sul rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici, ad esclusione delle autorizzazioni paesaggistiche semplificate di cui all' articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
 - b) sugli interventi edilizi sottoposti a CILA, SCIA e permesso di costruire negli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale individuati dagli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo A-9, commi 1 e 2, dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000, ad esclusione degli interventi negli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
 - c) sull'approvazione degli strumenti urbanistici, qualora l'acquisizione del parere sia prevista dal regolamento edilizio comunale;
 - d) in tutti i casi in cui, qualora previsto nel regolamento comunale, il Responsabile del Procedimento del SUE, ritenga necessario acquisire un parere di merito al fine di valutare il corretto inserimento paesistico ambientale degli insediamenti.
3. I pareri della Commissione sono espressi in ordine agli aspetti compositivi ed architettonici degli interventi, tra cui l'accessibilità, usabilità e fruibilità degli edifici esaminati, ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale.

Art. 2. Composizione e nomina

1. La CQAP è nominata dalla Giunta dell'Unione, ed è composta: da n. 5 componenti, esterni alle Amministrazioni Comunali e dell'Unione, nel rispetto dei requisiti minimi di cui all'allegato della Delibera di G.R. n. 1676 del 20.10.2008, scelti in base al loro curriculum scientifico e professionale, tra esperti di provata competenza e specializzazione secondo due profili:
 - a) con competenze in materie quali *“l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio”* e/o *“la progettazione edilizia ed urbanistica”* e/o *“la tutela dei beni architettonici e*

culturali”, tra i quali verrà nominato il Presidente ed il relativo supplente in caso di assenza del membro effettivo;

- b) con competenze in materie quali *“le scienze geologiche, naturali, geografiche, ambientali, agrarie e forestali”*, tra i quali verranno nominati al massimo due componenti;
2. I componenti della CQAP sono scelti in base ad una procedura ad evidenza pubblica. Il bando pubblico, predisposto dal Responsabile dello Sportello Unico Associato, approvato dalla Giunta dell’Unione, dovrà indicare i requisiti minimi necessari per essere ammessi alla selezione ed i criteri di valutazione. La Giunta Comunale nomina apposita Commissione di selezione che redige, in base ai requisiti ed ai criteri di valutazione stabiliti nel bando, una graduatoria che dovrà essere seguita anche per successive sostituzioni dei componenti, fino al termine di durata della CQAP.
 3. La CQAP dura in carica cinque anni ed i suoi membri eletti possono essere confermati consecutivamente una sola volta. I membri della CQAP restano in carica fino alla nomina della nuova Commissione.
 4. I membri che non partecipano a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, decadono dalla carica.
 5. Non possono far parte della CQAP i rappresentanti di Organi o Istituzioni ai quali per legge è demandato un parere specifico ed autonomo su opere da realizzarsi nel medesimo comune o nell’Unione.
 6. In caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti della Commissione, la Giunta dell’Unione procede alla relativa sostituzione, con le modalità sopra enunciate e per il solo periodo di durata in carica della Commissione stessa.
 7. Il *Responsabile dello Sportello Unico Associato* o altro funzionario da questo delegato svolge le funzioni di Segretario della CQAP, senza diritto di voto. Può essere presente ai lavori della CQAP il responsabile del procedimento che ha curato l’istruttoria dei progetti o atti da valutare.
 8. la Commissione all’atto dell’insediamento elegge all’unanimità il Presidente e il Vicepresidente e redige un apposito documento guida sui principi e sui criteri compositivi e formali di riferimento per l’emanazione dei pareri e ci si ispira attenendosi per tutto il periodo di permanenza in carica. Tale atto può essere modificato o superato solo con la presenza unanime di tutti i componenti.

Art. 3. Funzionamento e pubblicità

1. La CQAP si riunisce, sulla base di un predefinito calendario predisposto dal Segretario sulla base delle richieste pervenute dai Responsabili del procedimento di edilizia residenziale, produttiva, pubblica o del procedimento urbanistico. La convocazione è comunicata per iscritto dal Segretario e deve pervenire almeno due giorni prima della seduta. Le adunanze sono valide in prima convocazione se intervengono più della metà dei componenti, tra cui il Presidente; sono valide in seconda convocazione, la quale deve essere fissata a non meno di un’ora dalla prima, se intervengono due membri, oltre al Presidente o il Vicepresidente facente funzioni di Presidente. Il numero legale dei componenti la Commissione deve essere verificato al momento di ogni votazione.
2. Il parere della Commissione è rilasciato:
 - a) in caso di interventi soggetti a CILA o a SCIA, entro il termine di 25 giorni dalla data di efficacia delle stesse;
 - b) in caso di interventi soggetti a permesso di costruire, entro 50 giorni dalla data di presentazione della domanda di rilascio;
 - c) in caso di convocazione della conferenza di servizi, entro il termine previsto dall’ art. 14-bis, comma 2, lettera c), della legge n. 241 del 1990.
3. Ai fini della creazione dell’ordine del giorno delle pratiche da sottoporre alla Commissione, i Responsabili di Procedimento dovranno far pervenire alla segreteria della CQAP presso il SUE, entro il quinto giorno dal ricevimento in carico della pratica e almeno due giorni prima della data fissata per la riunione, opportuna richiesta, anche per via informale allegando, se del caso, idonea relazione di presentazione. Alla riunione partecipa il Responsabile del Procedimento che ha in carico l’istruttoria della pratica e il progettista incaricato per il tempo strettamente necessario alla illustrazione del punto.

In alternativa il Responsabile può allegare alla documentazione sottoposta alla commissione una breve relazione accompagnatoria.

4. L'ordine del giorno della riunione contiene tutte le pratiche trasmesse dai responsabili del procedimento, secondo l'ordine di presentazione, salvo casi particolari di rilevanza pubblica, da valutarsi nel corso della riunione.
5. Il parere su ciascun progetto deve essere espresso entro i termini di cui al comma 2. Decorso tale termine senza la formulazione del parere della CQAP, il responsabile del procedimento formula la proposta motivata per l'emanazione del provvedimento prescindendo dal suddetto parere ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, della legge n. 241 del 1990, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, stessa Legge, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.
6. La CQAP, qualora lo ritenga necessario per l'espressione del parere, può procedere ad un supplemento di istruttoria ai sensi del comma 4 dell'art. 16 della legge 7/8/1990 n. 241 e successive modificazioni, per i seguenti motivi:
 - a) esigenza di acquisire ulteriori elementi;
 - b) convocazione del progettista nel corso della riunione della CQAP per chiarimenti;
 - c) esigenza di sopralluogo.
7. Il responsabile del procedimento all'atto della richiesta del parere indica al Segretario della CQAP il nominativo e l'indirizzo pec del progettista, il quale dovrà essere da questi convocato, con un preavviso di almeno due giorni. La partecipazione del professionista ancorché raccomandata rimane tuttavia facoltativa ai fini dell'espressione del parere della Commissione. In caso di mancata presenza anche del responsabile del procedimento o di idonea relazione di presentazione del punto in discussione, è facoltà della Commissione rinviare la discussione del punto alla prossima adunanza utile prescindendo dal rispetto delle tempistiche di cui al comma 2, senza che le conseguenze per il mancato rispetto di dette tempistiche siano ad essa imputabili.
8. La CQAP esprime: parere favorevole, parere favorevole con osservazioni o suggerimenti, o parere contrario motivato. È valido il parere approvato a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o del Vicepresidente facente funzioni di Presidente.
9. I membri della CQAP, presa visione delle pratiche all'ordine del giorno, qualora interessati direttamente o indirettamente all'esecuzione di progetti oggetto di valutazione della Commissione, si astengono dal presenziare all'esame degli stessi. La partecipazione al voto su un'opera edilizia costituisce, per i membri della CQAP, motivo di incompatibilità ad eseguire la progettazione, anche parziale o esecutiva, la direzione lavori o la costruzione dell'opera medesima. La trasgressione comporta la revoca della nomina a membro della Commissione e la segnalazione all'Ordine o Collegio di appartenenza.
10. Al termine delle adunanze della CQAP viene redatto senza ritardo apposito verbale firmato digitalmente dal Presidente, dal Segretario e da almeno due membri presenti alla seduta, che riporta i pareri espressi sui singoli progetti posti all'ordine del giorno. Il Segretario riunisce pratica per pratica gli elaborati di progetto in un archivio digitale allegandovi un documento a sua firma contenente la dicitura: "*Esaminato nella seduta del ... dalla Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio dell'Unione della Valconca con il seguente parere ...*", controfirmato per validazione con firma digitale del Presidente o dal Vicepresidente facente funzioni, dal Segretario e da almeno due membri eletti presenti alla seduta.
11. I pareri della CQAP quali atti istruttori a corredo delle pratiche edilizie sono sottoposti agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm. Nel rispetto dei limiti e delle esclusioni di legge l'elenco per estratto degli esiti dei pareri della CQAP è reso noto al pubblico in forma sommaria in apposita sezione sul *Sito* dell'Unione.